

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 77/11/2012

FATTO E DIRITTO

Con ricorso (anche in; via cautelare) ritualmente notificato la parte impugnava l'avviso di accertamento notificatogli l'11 novembre; 2011 in qualità di (a suo dire, presunto) amministratore in carica della società Fallimento Todomondo (già Todomondo s.p.a.).

Premesso di essere legittimato alla proposizione dell'azione nella sua qualità di "consegnatario dell'atto", eccepiva, con ampiezza di argomentazioni difensive: a) l'inesistenza dell'atto, perché emesso nei confronti di una società già estinta e, dunque, inesistente; b) nel merito e in subordine, la nullità dell'avviso, perché privo di motivazione; c) in ulteriore subordine, l'infondatezza della pretesa fiscale, restando esclusi gli addebiti.

Concludeva chiedendo di dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato e di condannare la convenuta, anche ai sensi degli art. 2043 c.c. 96 c.p.c. al risarcimento del danno.

Si costituiva l'Agenzia resistente, eccependo, con argomentata memoria, l'infondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.

Evidenziava che destinatario dell'atto non era la società estinta, bensì il Fa. nella sua qualità di ultimo amministratore della società.

Rilevava altresì che proprio alla sua gestione erano ascrivibili i fatti illeciti oggetto della pretesa tributaria.

Instauratosi il contraddittorio, la causa, ad esito della pubblica udienza, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione.

L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso a carico della "Società Fallimento Todomondo" in persona dell'amministratore Fa. Si.

Anche nella relata di notifica, d'altro canto di da atto che il provvedimento è indirizzato alla suddetta persona fisica nella sua qualità di amministratore "di Fallimento Totomondo" (sul punto, le argomentazioni espresse in giudizio dalla difesa della resistente non appaiono condivisibili). L'istante e, quindi, legittimato alla proposizione del ricorso in quanto persona fisica destinataria dell'atto impugnato.

Risulta, peraltro, dagli atti (e, in ogni caso, non è oggetto di contestazione) che: a) la s.p.a. Todomondo è stata dichiarata fallita il 2 ottobre 2009; b) il 28 dicembre 2010 il fallimento è stato dichiarato chiuso per inesistenza dell'attivo; c) il 18 febbraio 2011 il curatore ha provveduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Orbene, vale la pena di premettere che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro, crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Vale a dire che, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo - introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cancellazione dal registro

delle imprese produce l'estinzione immediata della società (anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti).

Se ne desume quindi, sia pure in via meramente incidentale, che il provvedimento in questione è giuridicamente inesistente, nullo - e, comunque, inefficace - perché emesso nei confronti di una persona giuridica estinta prima della sua stessa emissione.

Vanno respinte le domande di risarcimento del danno, non potendo questo ravvisarsi nella mera emissione del provvedimento illegittimo o nel mancato esercizio del potere di autotutela.

Ricorrono giusti motivi (tra cui la complessità della lite e la situazione di soccombenza reciproca venutasi a determinare) per dichiarare interamente compensate le spese processuali.

P.Q.M.

dichiara nullo l'avviso di accertamento, respinge le rimanenti domande e dichiara interamente compensate le spese di lite.